CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

AFFIDAMENTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA "INFRASTRUTTURA ACQUARI" – UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - DISVA

CIG: 7321503767 Numero Gara: 6940305

ART. 1 – Oggetto dell'Appalto

1- L'appalto, indetto con Determina del Direttore del Dip.to nr. 340 del 22/12/2017, ha per oggetto la realizzazione di un'infrastruttura acquari, caratterizzata da vasche e sistemi adeguati al mantenimento e alla sperimentazione scientifica su organismi marini, temperati e polari. Più precisamente, il Progetto presentato dovrà garantire la realizzazione dei seguenti sistemi sperimentali e servizi:

a) Sistema per produzione/mantenimento di fito e zooplancton, suddiviso in sacchi in plastica con relativo basamento, 4-6 cilindri in acrilico di volume non superiore a 80L ciascuno per un volume complessivo di circa 500 litri, illuminazione, controllo della CO2 e refrigerazione.
b) Sistema per il mantenimento in condizioni controllate e stabili di specie Mediterranee e temperate. Si richiedono almeno 24 vasche con un volume di circa 200 litri ciascuna, dotate di impianto di filtrazione, controllo della temperatura ed illuminazione.
c) Sistema per la sperimentazione in condizioni controllate e stabili su specie Mediterranee e temperate (I). Si richiedono almeno 12 vasche con un volume di circa 200 litri ciascuna: queste vasche dovranno essere suddivise in almeno 3 settori indipendenti, dotati di un sistema autonomo di filtrazione, controllo della temperatura ed illuminazione. Questi sistemi dovranno anche avere o essere predisposti per un controllo automatico di livello, portata e parametri come ossigeno e pH.
d) Sistema per la sperimentazione in condizioni controllate e stabili su specie Mediterranee e temperate (II). Si richiede un sistema modulare in cui poter utilizzare e cambiare vasche (almeno 20) con volumetrie diverse (da 2 a 50 litri): tale sistema deve avere il controllo della temperatura e l'illuminazione.
e) Sistema per sperimentazioni di acquacoltura, costituito da almeno 6 vasche dotate di controllo della temperatura, flusso ed adeguati sistemi di filtrazione.
f) Sistema per il mantenimento e sperimentazione su specie marine tropicali e su modelli biologici come zebrafish. Sono già disponibili e funzionanti presso lo Stabulario di Scienze i seguenti sistemi: a) sistema per coralli con vasche in vetro dotate di protein skimmer, filtraggio esterno, lampada HQI; sistema tropicale composto da 9 vasche con filtraggio meccanico-biologico-lampada UV; sistema per tilapie composto da 5 vasche con volumi differenti, filtraggio meccanico-biologico-lampada UV e refrigeratore; Sistema piccoli volumi con vasche da 20L dotato di filtro meccanico biologico; Sistema Zebrafish. Queste attrezzature sono attualmente in uso ma potrebbero necessitare di revisione ed eventuale manutenzione prima di essere trasferite e riutilizzate nella nuova infrastruttura.

g) Realizzazione di una linea gas (azoto, CO2, aria) che serva tutte le vasche dell'impianto.
h) Serbatoi per un volume complessivo non inferiore ai 3000 litri con tubazioni, pompe e sistema di produzione dell'acqua per osmosi inversa, adeguati a rifornire tutti gli impianti sopra descritti.
i) Manutenzione e adeguamento di alcune vasche espositive già disponibili, e loro posizionamento all'interno dell'area didattico/espositiva.
j) Sistema per il mantenimento e la sperimentazione in condizioni controllate e stabili su specie polari Antartiche ed Artiche. Tali sistemi andranno posizionati all'interno di uno o due container refrigerati ISO-20. Per ciascun container (non richiesto alla Società/ditta), si richiede di prevedere il posizionamento di almeno 2 rastrelliere, ciascuna contenente 9 vasche con un volume di circa 200 litri, dotate di impianti separati di serbatoio, filtrazione, controllo della temperatura ed illuminazione.
k) Trasporto, manodopera e messa in funzione di tutti i materiali e sistemi sopra descritti.

Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dispone già di una dotazione di vasche in vetro e vetroresina e di altre attrezzature (dettagliate nell'Allegato "Attrezzature disponibili") che potrebbero essere utilizzate nella realizzazione di quanto sopra richiesto. Le Imprese interessate a presentare il progetto dovranno visionare i locali e i materiali disponibili al fine di verificare personalmente gli spazi, lo stato d'uso, il possibile riutilizzo delle vasche e delle altre attrezzature o la necessità di sostituirle tutte o in parte, fermo restando che il progetto dovrà prevedere sistemi perfettamente funzionanti e collaudati.
Il progetto elaborato, tenuto conto dello stato dell'immobile secondo le planimetrie allegate, dovrà indicare dettagliatamente anche le azioni e le opere di adeguamento che dovranno essere eseguite a cura della stazione appaltante ai fini della realizzazione dell'infrastruttura.
La stazione appaltante previa verifica della fattibilità tecnico-economica e la congruità delle richieste, si impegna alla progettazione ed esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura.
2- L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura negoziata ex art. 36, co. 2. Lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante lettere di invito agli operatori economici che avranno espresso manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 3 lett. a) del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo agli elementi qualitativi e tecnici del servizio il punteggio di 70/100 e all'offerta economica il punteggio di 30/100.
3- Il contenuto delle prestazioni è illustrato dal presente Capitolato Speciale.

ART. 2 – Luogo di esecuzione

1- L'appalto dovrà svolgersi presso gli immobili individuati e dettagliati, unitamente con le relative superfici, nelle n. 2 planimetrie (allegate al presente capitolato - **All. 1 e 2**);

ART. 3 – Sopralluogo obbligatorio

1- Ai fini della partecipazione alla gara e di una ponderata valutazione dell'offerta contrattuale è necessaria un'adeguata conoscenza degli ambienti oggetto della fornitura e relativa posa in opera.

2- A tale scopo i **concorrenti sono obbligati**, **a pena di esclusione**, ad effettuare il sopralluogo presso il DISVA. Il sopralluogo da parte degli interessati potrà avvenire nei giorni feriali da lunedì a venerdì, in orario da concordare, previa prenotazione telefonica o a mezzo posta elettronica ai seguenti recapiti:
Prof. Francesco Regoli tel.: 071 220 4613 mail: f.regoli@univpm.it (Resp. Scientifico Laboratorio)
Sig.ra Rossana Baiocchi tel.: 071 2204991 mail r.baiocchi@univpm.it (Resp. Amm.va DiSVA).
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di apposita delega con esibizione di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Al termine del sopralluogo **verrà rilasciata apposita attestazione**, che dovrà essere **allegata alla documentazione di gara.**

ART. 4 - Importo a base gara

1 - L'importo a base di gara è pari a **€ 150.000,00** oltre gli oneri per la sicurezza pari a **€ 1.000,00** non soggetti al ribasso, come risulta dal documento unico di valutazione dei rischi interferenti (**All. 3**) redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, oltre l'IVA al 22%, riferito alla durata complessiva dell'appalto.
2 - Relativamente alle eventuali quantità in diminuzione o in aumento, si rimanda a quanto previsto dall'art. 106 - comma 12 - del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3 - Il compenso pattuito verrà corrisposto al termine della fornitura e relativa posa in opera ed in subordine alla verifica di regolare esecuzione, con ordinativi di pagamento emessi dietro presentazione di fatture elettroniche; la liquidazione avverrà così come previsto nel successivo art. 8.
Le parti concordemente escludono l'applicabilità dell'art. 1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi.

ART. 5 - Modalità di svolgimento delle prestazioni

1 - Le modalità di svolgimento dell'oggetto dell'appalto e della realizzazione dell'infrastruttura dovrà essere conforme a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico a cui verrà aggiudicato il presente appalto e con tempistiche tali da garantire il completamento entro entro 10 mesi dalla stipula del contratto.
2 - Il contratto in corso di validità potrà subire modifiche e varianti secondo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 6 – Verifiche, Penali e Trattenute

1- L'Università Politecnica delle Marche disporrà verifiche e controlli sull'esatto adempimento di quanto richiesto.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016 e smi, le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Accordo quadro e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

3- Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell'affidatario. A tale scopo il Committente procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno.
4- Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare. L'affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al Committente, il quale valuterà in merito all'applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all'affidatario. L'affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di irrogazione della stessa.

ART. 7 - Divieto di cessione del contratto - Subappalto - Cessione di crediti
1- E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
2- E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'affidamento non autorizzato in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare per la ritardata esecuzione della fornitura e/o per l'eventuale maggior costo degli stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.
L'Impresa risponde direttamente all'Università Politecnica delle Marche dell'operato del subappaltatore ed è l'unica responsabile dell'esecuzione delle opere subappaltate, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore.
3- Per le cessioni dei crediti si applica l'art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 8 – Pagamenti
1- Alla fine della fornitura e relativa posa in opera, l'Impresa appaltatrice emetterà fattura elettronica previo rilascio del certificato di pagamento, ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016, a cura del RUP;
2- In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le somme per l'applicazione di eventuali penali.

ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1- Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario è tenuto:
a) ad utilizzare uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione

appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010;
d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
e) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.
2- Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione all'affidatario tramite posta elettronica certificata.

ART. 10 - Direttore dell'esecuzione

1 - Il Prof. Paolo Mariani, Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente e RUP del presente appalto, individua il Prof. Francesco Regoli, Responsabile Scientifico dell'Infrastruttura Acquari, quale Direttore dell'Esecuzione per l'appalto in questione.
2 - Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al precedente art. 7, l'Impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità. Il Direttore dell'esecuzione, investito del compito di vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, provvederà al rilascio del certificato di regolare esecuzione ex art. 102, co. 2 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. oppure ad una dichiarazione da cui risulti che l'impresa è incorsa in inadempienze e rilievi, debitamente contestati, per i quali ricorre l'applicazione delle penali contrattuali.

ART. 11 – Responsabile per il servizio per l'Impresa

L'impresa è tenuta a individuare un responsabile della fornitura e relativa posa in opera, i cui recapiti telefonici dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, nonché a fornire un indirizzo di posta elettronica per eventuali segnalazioni di disservizio o richieste particolari, a cui l'affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno successivo.
Tutte le comunicazioni, comprese gli ordinativi del servizio, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto coordinatore.

ART. 12 - Oneri a carico dell'Impresa

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto. L'Impresa assicura e garantisce il servizio di cui al presente contratto sempre ed in ogni caso.

L'Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti, secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione del servizio, per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, esonerando di conseguenza la stazione appaltante da ogni responsabilità. In particolare:

- l'Impresa si obbliga a garantire la conformità delle macchine ed attrezzature necessarie per l'esecuzione della fornitura alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro, assumendosi ogni responsabilità al riguardo;
- il personale sarà dotato di indumenti appositi e di mezzi di protezione, atti a garantire la massima sicurezza.

Inoltre, sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui l'Impresa stessa è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti della stazione appaltante da parte della medesima.

ART. 13 - Responsabilità dell'Impresa

L'Impresa risponde direttamente dei danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e relativa posa in opera, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Università Politecnica delle Marche.

ART. 14 - Garanzie

1 - I concorrenti devono prestare una GARANZIA PROVVISORIA di **€ 3.000,00**, pari al 2% del valore a base d'asta, costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione nei termini di cui al comma 2 del citato art. 93 ovvero da fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto stabilito al comma 3 del medesimo articolo. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° co. c.c. nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, pena l'esclusione dalla gara. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; l'offerta, inoltre, deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 45 giorni, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia provvisoria e la durata del suo eventuale rinnovo sono ridotti nelle percentuali indicate nell'art. 93, c.7 D. Lgs 50/2016e s.m.i.; per usufruire di dette riduzioni l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione provvisoria prestata dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre sarà restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle ditte non aggiudicatarie.
2 - All'offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Detta allegazione non si richiede agli operatori economici indicati nell'art. 93, co.8.
3 - Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella misura del 10% dell'importo complessivo dell'affidamento. La garanzia, se prestata in forma di polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° co. c.c. nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Anche alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal citato art. 93, co. 7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine del contratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che l'appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l'appalto e che, pertanto, non sussistano pendenze o inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. La garanzia prestata dovrà quindi avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto.
Si applicano, per quanto non previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 103.

ART. 15 - Stipula del contratto

1- Le condizioni offerte dall'affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell'affidatario equivalgono a dichiarazione di:
- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato;
- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento.

2- Il contratto sarà stipulato secondo le modalità di cui all'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente anche in un apposito scambio di lettere anche tramite PEC;

3- L'affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara per la stipula del contratto, la documentazione prevista nel presente capitolato comprensiva della cauzione. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, il Committente, con atto motivato, potrà procedere ad annullare l'aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, potrà affidare l'appalto all'eventuale ulteriore offerente che segue nella graduatoria.

ART. 16 - Recesso e Risoluzione del contratto

1 - L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento di quanto effettuato alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

2- Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell'attività da parte dell'affidatario.

3- Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto.

4- In relazione al disposto dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

a) mancato inizio dell'affidamento alla data stabilita;

b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;

c) interruzione non motivata dell'appalto;

d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso l'affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell'art. 1454 c.c.

5- Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.

6- Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione appaltante notificherà all'affidatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

7 - Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
8 - Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 17 - Variazione o modifica della ragione o denominazione sociale
Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate al RUP. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 18 - Rinvio normativo
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 19 - Foro competente
In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.

Allegati:

Planimetrie (All. 1 e 2)
DUVRI (All. n. 3)